

*tribunali ordinari*. Dunque, secondo lui, un cittadino che per l'articolo 71 dello Statuto non può essere distolto dai suoi giudici *naturali*, può invece essere distolto dai suoi giudici *ordinari*. Non si vede altra differenza pratica fra il suo e il mio modo d'intendere il vocabolo *naturali*.

Se non che il secondo alinea dell'articolo stesso soggiunge: Non potranno essere creati tribunali o Commissioni straordinarie. D'onde la conclusione vera che il vocabolo *naturali* equivale nel nostro caso ad *ordinari*; in quanto, secondo la mente dello Statuto e secondo la lettera, soltanto con la creazione di tribunali straordinari si distoglie il cittadino dai suoi giudici naturali. Che poi la Giunta di provvedimento proposta dalla Commissione sia un tribunale straordinario non è necessario provarlo, bastando il dire che dee farne parte il prefetto.

L'onorevole relatore Capone ha tentato dimostrarci nella sua relazione che non è necessaria la inamovibilità del giudice, che non sono necessarie le appellazioni per rendere ordinario un tribunale; ma egli non è riuscito, perchè non poteva provarci che il prefetto sia un giudice. Per la qual ragione principalmente sostengo essere la Giunta proposta in questo progetto di legge un tribunale puramente straordinario. E lo è inoltre perchè manca di universalità; e ne manca, perchè non si estende a tutto il territorio nel quale possono manifestarsi litigi del genere contemplato, ma si limita a una sola delle otto mila comunità del regno. Non è nemmeno *permanente*, perchè la sua durata non è in relazione con la natura della specie dei litigi di cui si tratta.

Per tutte queste ragioni non posso accettare la Giunta che ci viene proposto di istituire con la presente legge.

L'onorevole Musmeci diceva che l'articolo 71, che proibisce di distogliere un cittadino da' suoi giudici naturali, è una disposizione diretta contro il potere esecutivo. Mi perdoni se non posso accostarmi al suo avviso. Il potere esecutivo non è frenato dall'articolo 71, bensì dall'articolo 70, dove è detto che non si può derogare all'organizzazione giudiziaria senza una legge. Che del resto non si sa nemmeno pensare come possa venire in mente al potere esecutivo di costituire tribunali straordinari per decidere intorno a cause civili o criminali. L'articolo 71 è più propriamente fatto per noi, che se non possiamo tutto, possiamo molto, ma nulla contro la natura e la libertà.

L'articolo che proibisce la creazione di Commissioni straordinarie, secondo l'onorevole Musmeci e parecchi scrittori, implica soltanto una garanzia politica ed una guarentigia per la buona amministrazione della giustizia penale; ma io domando perchè introdurre queste distinzioni quando la legge non le fa? Non è da credersi meno necessaria una guarentigia quando si tratta del diritto di proprietà, di quel che sia a credersi necessaria quando si tratta di libertà politica e di sicu-

rezza personale. L'importanza del diritto di proprietà è tale, che lo Statuto contiene un apposito articolo per dichiararlo inviolabile.

Ora un modo di violare la proprietà sarebbe appunto questo di deferire a Commissioni straordinarie le questioni che la riguardano. Il professore Musmeci, insieme coll'onorevole relatore, ha detto che per la natura delle cose che sarebbero deferite alla Giunta di provvedimento, questa Giunta non sarebbe una Commissione straordinaria. Ma in ciò mi rimetto del tutto alla Camera, perchè decida se la natura delle liti da me prima definite, non sia assolutamente d'indole civile, di diritto privato.

L'onorevole Musmeci inoltre ha citato alcuni precedenti legislativi: egli ha citato le leggi relative agli ademprivi, alle cussorgie di Sardegna, ha citato la legge del Tavoliere di Puglia. Queste leggi istituiscono bensì degli arbitri per valutare i diritti nascenti dall'abolizione delle servitù e stabilire le divisioni; ma rimettono tutte le questioni nascenti dal giudizio arbitrale ai tribunali ordinari.

Un altro precedente legislativo venne citato, ed è quello che contiene nell'ultimo articolo della legge abolitiva del contenzioso-amministrativo. In quest'articolo sarebbe mantenuta una competenza straordinaria per le divisioni dei demani comunali nelle provincie napoletane e siciliane.

Ma allegare un'eccezione come regola, non mi sembra metodo concludente; e sono convinto che la Camera non vorrà seguir la via che le viene additata dalla Commissione, bensì l'altra su cui s'è messa per riuscire all'abolizione del contenzioso amministrativo. Si dice: finiamola con questi litigii che durano dal 1840. A questo proposito tornerò a dire che il ritardo non si può attribuire a colpa dei possessori delle terre, ma soltanto ed esclusivamente agli agenti governativi che impiegarono parecchi lustri per compilare i prospetti delle terre soggette alle servitù civiche e del loro valore.

Quale interesse avrebbero i possessori delle terre a lasciar accumulare interessi sopra interessi per un tempo così lungo? Qual è il vantaggio che da questa lungaggine possono ripromettersi?

Dopo di ciò non so vedere quale speciale urgente utilità possa consigliare alla Camera la creazione di un tribunale straordinario.

Le questioni attinenti alle materie di cui parlo debbono essere risolte dai tribunali ordinari; e se è necessario che lo siano presto, non è egli bastante la processura sommaria?

Per tutti questi motivi pertanto prego la Camera di non concedere voto favorevole alla presente legge, che offenderebbe una fondamentale guarentigia costituzionale.

**PRESIDENTE.** I deputati Di San Donato e Lazzaro domandano d'interpellare il ministro dell'interno sullo